

**STATUTO DELLA  
FONDAZIONE MISSIONE GIOVANI FMA - M.G.FMA  
ENTE DEL TERZO SETTORE**

**Articolo 1- Natura giuridica**

1 È costituita una Fondazione del Terzo Settore denominata "Fondazione Missione Giovani FMA - M.G.FMA - Ente del Terzo Settore" (di seguito denominata anche "Fondazione"); detta denominazione potrà essere abbreviata in "M.G.FMA - ETS".

2. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore.

3. La Fondazione ha finalità di interesse collettivo, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

4. La sua durata è illimitata.

5. La Fondazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed indicherà gli estremi di tale iscrizione nei propri atti, nella propria corrispondenza e nelle proprie comunicazioni al pubblico.

6. Essa è dotata di autonomia statutaria e gestionale.

7. L'ambito territoriale della Fondazione è quello nazionale e potrà svolgere la propria attività anche in ambito internazionale.

8. La Fondazione è regolata dalle norme del presente Statuto.

**Articolo 2 - Sede legale, delegazioni e uffici**

1 La Fondazione ha sede legale a Roma, Via dell'Ateneo Salesiano, 81 Roma (00185). Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta la necessità di modifica dello Statuto.

2 Il Consiglio di amministrazione può istituire delegazioni, uffici, sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze, sia in Italia e sia all'Estero.

**Articolo 3 - Scopo**

1. La Fondazione, che non ha fini di lucro diretto o indiretto, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. In particolare, la Fondazione, svolge attività di beneficenza, di assistenza sociale e socio sanitarie, di promozione culturale, di educazione integrale dei giovani, con particolare attenzione alla giovane donna in situazione di disagio nei vari contesti mondiali, ispirando la sua azione ai valori e allo spirito del "sistema preventivo", il metodo educativo di Don Bosco e Madre Mazzarello. Cerca percorsi adatti alle diverse culture, che rendano i giovani capaci di libere scelte nella realizzazione di sé stessi e nel servizio dei loro contemporanei e li rende sensibili ai grandi

problemi della povertà, li abilita pure a contribuire con competenza e spirito caritatevole alla edificazione di una società più giusta.

#### **Articolo 4 - Attività di interesse generale**

1. La Fondazione persegue i suoi fini avviando, sviluppando, coordinando, supportando e promuovendo iniziative proprie e di terzi. La Fondazione persegue il proprio scopo attraverso le seguenti attività di interesse generale indicate dall'art.5, co.1, D.LGS. 117/20017 alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere

del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Ente intende svolgere le seguenti attività:

- attuare, in Italia e nei paesi dove opera la Congregazione delle FMA, ogni attività rivolta a realizzare progetti di solidarietà;
- sostenere progetti di cooperazione allo sviluppo delle persone e dei contesti territoriali;
- valorizzare l'apporto della risorsa femminile come fattore determinante di rinnovamento sociale, economico e culturale;
- sostenere progetti di aiuto alle famiglie disagiate al fine di promuoverne il protagonismo e l'autonomia;

- cooperare alla crescita della solidarietà con programmi di micro credito e micro economie;
- incoraggiare l'impegno diretto dei giovani come cittadini attivi e responsabili nell'aiuto solidale;
- attuare programmi di formazione per educatori e insegnanti per l'istruzione dei bambini, dei giovani e di giovani donne nei paesi emergenti o in via di sviluppo;
- promuovere la difesa dei diritti umani, con campagne e azioni in particolare a favore dei bambini, delle donne e dei giovani;
- intervenire con tempestività nelle situazioni di emergenza, in coordinamento con istituzioni civili e religiose, pubbliche e private;
- promuovere l'educazione, la formazione e l'inserimento al lavoro;
- promuovere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso;
- promuovere programmi di ricerca scientifica per favorire l'interculturalità, il rispetto dei valori di ogni popolo, nell'attenzione particolare ai migranti;
- sostenere ogni altra attività o intervento finalizzati al raggiungimento degli scopi e/o attività di cui sopra.
- promuovere interventi di beneficenza, di formazione e di assistenza socio-sanitaria.
- offrire servizi strumentali ad altri enti del terzo settore.

Le attività si collocano a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, e potranno essere svolte attraverso azioni di formazione, di animazione missionaria, di comunicazione e divulgazione.

Ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

#### **Articolo 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Al fine del perseguimento, del raggiungimento e del perfezionamento degli scopi preposti, in via secondaria e strumentale rispetto ad essi, al Fondazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale purché siano secondarie rispetto al suo oggetto principale e dentro i limiti stabiliti dalla normativa applicabile.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art. 4, con quella di enti aventi

analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento e di sviluppo, il finanziamento ed il cofinanziamento di progetti specifici.

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può ricevere da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, contributi, lasciti, eredità, donazioni e comunque erogazioni liberali sotto qualsiasi forma.

#### **Articolo 6 - Raccolta fondi**

1. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative realizzate da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

#### **Articolo 7- Organi della Fondazione Organi della Fondazione sono:**

- Consiglio di amministrazione
- Presidente e Vicepresidente
- Organo di controllo

#### **Articolo 8- Consiglio di amministrazione**

1 La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione che dura in carica tre anni ed è composto da un numero minimo di tre membri, nominati dai Fondatori. Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di amministrazione, si fa luogo alla sostituzione da parte dei Fondatori.

2 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in particolare:

- a. nomina a maggioranza il Presidente e ne può deliberare l'eventuale revoca anticipata con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti; in caso di revoca, il Presidente decade anche dal Consiglio di amministrazione;
- b. nomina il Vicepresidente, la Segretaria e al Tesoriera, attribuendone le competenze e i poteri;
- c. delibera in merito agli obiettivi, alle iniziative, ai programmi ed ai progetti della Fondazione;
- d. predispone e approva il bilancio preventivo e il bilancio

consuntivo d'esercizio;

e. decide l'assunzione, il trattamento economico ed il licenziamento del personale;

f. può nominare un Segretario generale, attribuendone le competenze e i poteri;

g. delibera l'accettazione di donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili, previo parere positivo dei Fondatori;

h. dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;

i. delibera la costituzione di uno o più patrimoni separati;

j. assume le decisioni in ordine alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività, nonché in ordine alla definizione dell'apparato, alle assunzioni ed all'organizzazione del lavoro ed a quant'altro necessario per la gestione;

k. delibera in merito alle erogazioni da effettuare per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

l. delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito, in merito alla costituzione di ipoteche, nonché relativamente ad ogni altra operazione bancaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali e per il funzionamento della Fondazione;

m. autorizza il Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;

n. delibera su qualsiasi altro oggetto attinente alla gestione della Fondazione, che la legge o il presente Statuto non attribuisce alla competenza di altri Organi della Fondazione;

o. nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e, in particolare, del divieto di distribuzione, diretta e/o indiretta, di utili o fondi di gestione, delibera l'eventuale remunerazione dei componenti dei vari organi della Fondazione;

p. delibera le modifiche statutarie.

## **Articolo 9 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione**

1. IL Consiglio di amministrazione si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta presentata al Presidente da parte di almeno due consiglieri.

2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, il luogo e l'ora deve, essere inviato ai consiglieri e all'Organo di controllo almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata o PEC o con

qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 (ventiquattro) ore, a mezzo telegramma, telefax, PEC o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. Anche se non convocato nei modi suddetti, il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito se siano presenti tutti i componenti effettivi.

3. Le riunioni si tengono normalmente presso la sede legale, salvo che ragioni di opportunità richiedano di tenerle altrove, purché in uno dei Paesi dell'UE.

4. È possibile tenere le riunioni del Consiglio di amministrazione mediante teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati, seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti all'ordine del giorno. Con l'osservanza di tali requisiti, le riunioni del Consiglio di amministrazione saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trova il Presidente per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

5. Il Consiglio di amministrazione si riunisce validamente in prima ed in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi diversi quorum stabiliti dal presente Statuto o dalla legge.

7. Nel caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza o impedimento, del Vicepresidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del consigliere più anziano di età.

8. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, designato dalla maggioranza dei presenti all'inizio della seduta fra i consiglieri.

#### **Articolo 10 - Presidente e Vicepresidente**

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

3. Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

4. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione, provvede convocazione, fissando l'ordine del giorno.

5. Il Presidente può assumere provvedimenti che abbiano carattere d'urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, con l'obbligo di riferire senza indugio al Consiglio di amministrazione.

affinché provveda alla ratifica delle delibere d'urgenza adottate dal Presidente.

6. In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. In caso di cessazione dalla carica o dimissioni, il Consiglio di amministrazione provvede alla elezione del nuovo Presidente entro i trenta giorni successivi alla cessazione dalla carica o alle dimissioni.

#### **Articolo 11 - Organo di controllo**

1. Il Consiglio di amministrazione nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di controllo, avendone i requisiti, può inoltre esercitare la revisione legale dei conti; in questo caso tutti i componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

4. I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) membri.

5. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

6. Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra i soggetti di cui all'art. 2397 c.c.co. 2 cc. La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con altre cariche della Fondazione.

7. L'Organo di controllo attesta che il bilancio sociale, ove previsto, sia stato redatto in conformità alle indicazioni di legge. Sul bilancio sociale deve essere dato atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

8. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9. Le riunioni dell'Organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione.

#### **Articolo 12- Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno dal Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritta

nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo.

### **Articolo 13 - Volontari**

1. La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.
2. Sono volontari, e con l'obbligo di iscriversi nell'apposito registro una volta istituito, le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite della Fondazione, mettendo a disposizione il loro tempo e le loro capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, nello spirito delle attività e della missione propria della Fondazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'accettazione del nuovo volontario è deliberata dal Consiglio di amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le attività perseguite e con l'attività di interesse generale svolta. La richiesta di ammissione va presentata al Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei volontari.

### **Articolo 14 - Fondatori**

1. Sono Fondatori gli enti che hanno partecipato alla costituzione e tutti coloro che verranno ammessi successivamente con tale qualifica dall'unanimità dei Fondatori.
2. I Fondatori nominano i membri del Consiglio di amministrazione e hanno tutte le ulteriori competenze attribuitegli dal presente Statuto.

### **Articolo 15 - Patrimonio, fondo di gestione e mezzi finanziari**

1. Il patrimonio è costituito da un fondo di dotazione e da un fondo di gestione.  
il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio della Fondazione è composto:
  - A) dal fondo di dotazione:
    - costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione di valore pari ad euro 30.000,00;
    - incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

3. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.

#### **Articolo 16 - Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili**

1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con assenza di fine lucrativo.

2. La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

3. È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e diverse nonché delle altre attività quest'ultime strumentali, accessorie e connesse, ovvero per l'aumento del patrimonio.

#### **Articolo 17 - Esercizio finanziario**

1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2 Entro il termine previsto dalla normativa in vigore, il Consiglio di amministrazione approva e deposita, presso l'autorità competente,

il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Entro il medesimo termine, il Consiglio di amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

3. Qualora richiesto dalla legge, il bilancio di esercizio dovrà essere certificato da un Revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora il bilancio di esercizio sia stato assoggettato a revisione legale dei conti, ad esso andrà allegata la relativa relazione emessa dal soggetto incaricato.

4. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali saranno destinati, in via prioritaria, per il ripiano di eventuali perdite di gestione degli esercizi precedenti.

#### **Articolo 18 - Libri e scritture della Fondazione**

1 I libri sociali e i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- a) Il libro dei verbali del Consiglio di amministrazione;
- b) il libro dei verbali dell'Organo di controllo;
- c) gli altri libri previsti dalla normativa in vigore.

2. Tutti gli amministratori hanno diritto di esaminare i libri sociali presso la sede legale anche a mezzo di propri esperti, nei tempi e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 19 - Modifiche dello Statuto, durata ed estinzione della Fondazione**

1. Le modifiche allo Statuto sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere positivo dei Fondatori. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

2. La Fondazione si estingue se il suo scopo diviene impossibile o se il patrimonio diviene insufficiente, ed in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice civile.

3. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, e, salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del presente Statuto o del Consiglio di amministrazione.

4. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

5. Con la stessa deliberazione il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori definendone poteri e compenso.

6. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione il Consiglio di amministrazione nomina uno o più liquidatori anche tra i membri del Consiglio di amministrazione uscente.

**Articolo 20- Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.

Certifico io sottoscritto dottoressa Ilaria Siniscalchi, Notaio iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla residenza di Velletri, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale cartaceo ai sensi dell'art. 23 comma 6 del D.LGS 82/2005 la presente copia esonera dalla produzione e dall'esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

Velletri lì 26 marzo 2026

F.to Ilaria Siniscalchi Notaio (firmato digitalmente)